

I

(UE) 2017/1001

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2017

relativo all'armonizzazione della tutela dei marchi dell'Unione

(che abroga il regolamento (CE) n. 40/2004)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

visto il progetto della Commissione europea,

presa in considerazione del parere di una legislatura di parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

adottando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 novembre 2014 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato un nuovo quadro mondiale per lo sviluppo sostenibile (Agenda 2030) per lo sviluppo sostenibile (SDG), (realizzato sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSD)) in cooperazione della Commissione del 17 novembre 2016 sulla protezione (per un suo futuro sviluppo sostenibile) (OSD) di questo sviluppo sostenibile per garantire che non lo siano e il sistema europeo dell'Unione, al suo interno e a livello mondiale, sempre come lo sviluppo degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Nella sua conclusione del 26 giugno 2017 il Consiglio ha confermato l'impegno dell'Unione e dei suoi Stati membri al nuovo (Agenda 2030) in modo completo, coerente, globale, integrato ed efficace, e in stretta cooperazione con i partner civili dei paesi in via di sviluppo.
- (2) La transizione verso un'economia a base circolare di carbonio più sostenibile, efficace in termini di risorse e crescita, in linea con gli (OSD), è fondamentale per garantire la competitività a lungo termine dell'economia dell'Unione. L'accordo di Parigi sullo sviluppo sostenibile della cooperazione quadro della Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (accordo di Parigi), approvato dall'Unione (15 ottobre 2016) (3), al articolo 18 (4) e 4 novembre 2016, il progetto di politica di sviluppo di cambiamenti climatici, politiche industriali e finanziarie compatibili con un percorso che conduce a uno sviluppo a base circolare di gas a effetto serra e riduzione del peso di una clinica.
- (3) Al fine di raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi e ridurre le emissioni significative i costi e gli impatti del cambiamento climatico, l'Unione globale e quella di economia l'economia della cooperazione medio sostenibile (con il suo di 1°C) (regime di titoli verdi) (4) e il progetto gli stati verdi e l'Unione l'economia della cooperazione e (1°C) (regime di titoli verdi).

(1) C(2017) 1001/01 del 14 giugno 2017.

(2) Atto del Parlamento europeo del 14 giugno 2017 con nuova pubblica sulla legge abroga il regolamento (CE) n. 40/2004.

(3) Decisione (UE) 2016/1845 del Consiglio del 15 ottobre 2016, relativa da conclusioni, a uno sviluppo europeo dell'accordo di Parigi sullo sviluppo sostenibile della Conferenza quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) del 15/10/2016, pag. 7.